

COMUNE DI NARBOLIA

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Reg.
Del 07-07-2016

Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazione del tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'anno di imposta 2016

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pisanu Maria Giovanna	P	ZOU DAVID	P
SCANU FRANCESCO	P	ZOU ANDREA	P
TOLA ANNA SOFIA	P	VARGIU GIAN GIUSEPPE	P
DESSI' LUCIA MARIA RIMEDIA	P	SCANU GIUSEPPINA	A
CAREDDU FABIO	P	MARONGIU ANGELO	A
MASALA NICOLINO	P	BAGHINO AMBROGIO	P
MELONI SALVATORE	P		

TOTALE PRESENTI N. 11 TOTALE ASSENTI N. 2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Pisanu Maria Giovanna.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Fadda Maria Benedetta..

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- Il Sindaco/Presidente in proseguo di seduta, apre il 3° punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto "**Determinazione delle aliquote e detrazione del tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'anno di imposta 2016**", proposta n. 15 del 04-04-2016,e, subito dopo, passa ad illustrarla precisando che si conferma la volontà espressa nel 2015: 0,00 per mille;
- Aperta la discussione, nessuno intende intervenire

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in circa €. 35.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 676 della Legge di stabilità 2014 che permette ai Comuni di ridurre l'aliquota base della TASI per tutte le categorie sino ad azzerarla.

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento....";

ACCERTATO che il mancato gettito è stimato in complessivi €. 98.000;00

TENUTO CONTO: che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica.

ATTESO che:

- la determinazione delle aliquote, delle tariffe e i regolamenti comunali, per esplicitare i propri effetti a decorrere dal 1.1.2016 debbono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il termine di scadenza previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- con D.M., la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è prorogata inizialmente al 31/03/2016 e successivamente al 30.04.2016;

VISTA la L. 27.12.2013, n.147 c.d. legge di stabilità 2014, istitutiva della IUC a decorrere dall'anno 2014.

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune

Acquisito i dovuti preventivi pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

La Responsabile del Servizio Finanziario giusto Decreto Sindacale n.3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n 15 del 04.04.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile del servizio

Firinu Giuseppina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5,6 e 7 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

La Responsabile del Servizio Finanziario, giusto decreto sindacale n. 3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n 15 del 04.04.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile del servizio

Firinu Giuseppina

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l'ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti N. 11

Consiglieri votanti N 11

Consiglieri favorevoli N 8

Consiglieri contrari N 3 (Vargiu, Baghino e Dessi, che chiede venga allegata la relazione presentata come dichiarazione di voto)

Consiglieri astenuti N //

La proposta è accolta

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

La premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.

Di ridurre sino all'azzeramento l'aliquota TASI valevole per l'anno d'imposta 2016 che, pertanto, è fissata allo 0,00 per mille per tutte le categorie impositive.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di pubblicare il presente atto nel sito internet Comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
F.to Dr.ssa Pisanu Maria Giovanna

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Fadda Maria Benedetta

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data:

Il Responsabile di Servizio
F.to Giuseppina Firinu

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data:

Il Responsabile di Servizio
F.to Giuseppina Firinu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale dal giorno 12-07-2016 al 27-07-2016 consecutivi al n. 383 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Fadda Maria Benedetta

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E' inviata il 12-07-2016 prot. n. 4004

ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:

Tecnico Ragioneria Segreteria Personale Contratti Demografici Tributi Socio Assistenziali Vigilanza

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Fadda Maria Benedetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 2/2016:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Fadda Maria Benedetta

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Fadda Maria Benedetta